



Tribunale di Roma

XIV sezione civile

IL GIUDICE

Visto il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da GIOVANNA DI GIROLAMO con l'ausilio dell'OCC;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione dell'OCC;

ritenuto che:

- sussiste la competenza dell'autorità giudiziaria adita essendo l'istante residente nel circondario del tribunale di Roma;
- l'istante ha contratto debiti per finalità personali;
- l'istante non è stata esdebitata negli ultimi cinque anni;
- l'istante è in situazione di sovraindebitamento avendo contratto debiti per un importo in linea capitale di circa euro 60.000,00 e disponendo -quale patrimonio- del solo reddito da lavoro dipendente, per una retribuzione mensile media di euro 1.325,25;
- l'istante non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa, malafede o frode risultando il debito contratto in concomitanza con cure mediche (PMA), con la nascita della figlia e del dissolversi del legame coniugale;

rilevato che l'istante ha chiesto che venissero adottate misure ai sensi dell'art.70 co.4 secondo periodo CCII;

ritenuto che non vi sono ragioni ostative all'adozione della misura protettiva prevista nella prima parte del comma menzionato, mentre -in relazione alla richiesta di sospensione di "eventuali" trattenute- non è stata prospettata l'esistenza di trattenute sul reddito dell'istante, di tal che la misura invocata appare difettare di attualità di interesse ovvero del *periculum* che costituisce presupposto per la concessione delle misure cautelari;

P.Q.M.

**DISPONE** che la proposta e il piano siano pubblicati nell'area web del sito del tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

**INIBISCE** l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'istante sino alla definizione della procedura.

Si comunichi.

24/04/2026

IL GIUDICE

*Lucia De Bernardin*